

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 49

47° anno

19 febbraio 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto** 1
- Regolamento (CE) n. 281/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 283/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India mediante importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, dichiarati o no come originari del Brasile o di Israele, e che dispone la registrazione di tali importazioni** 25
- ★ **Regolamento (CE) n. 284/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India mediante importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, dichiarati o no come originari del Brasile o di Israele, e che dispone la registrazione di tali importazioni** 28
- ★ **Regolamento (CE) n. 285/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1306/2003 per quanto riguarda il termine di ritiro dell'alcole** 31
- Regolamento (CE) n. 286/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 287/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso	35
★ Direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N₁ ⁽¹⁾	36

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/146/CE:

★ Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2004, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l'estensione dei piani di eradicazione e di vaccinazione nel Kreis Bad Kreuznach (Germania) e il termine dei piani di vaccinazione nello Stato federale della Saar (Germania) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 337]	42
---	----

2004/147/CE:

★ Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2004, relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2004 [notificata con il numero C(2004) 343]	44
--	----

2004/148/CE:

★ Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2004, che stabilisce per il 2004 una ripartizione indicativa tra Stati membri delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco destinate al finanziamento delle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002 [notificata con il numero C(2004) 493]	47
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 280/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2004
relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per
attuare il protocollo di Kyoto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità ⁽³⁾ istituiva un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica e per valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni. Per tener conto degli sviluppi avvenuti a livello internazionale e per motivi di chiarezza è opportuno sostituire la suddetta decisione.

(2) L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in prosieguo: convenzione UNFCCC), approvata dalla decisione 94/69/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, è quello di stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da impedire pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico.

(3) La convenzione UNFCCC impegna la Comunità e i suoi Stati membri a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla Conferenza delle parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito «gas a effetto serra»), applicando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle parti.

(4) Sono necessari un monitoraggio completo e una regolare valutazione delle emissioni comunitarie di gas a effetto serra. Bisogna che le misure adottate dalla Comunità e dai suoi Stati membri sulla politica in materia di cambiamento climatico siano anch'esse analizzate tempestivamente.

(5) Una comunicazione tempestiva e accurata di informazioni a norma della presente direttiva permetterebbe una pronta determinazione dei livelli di emissione a norma della decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni ⁽⁵⁾ e consentirebbe così un tempestivo accertamento dell'ammissibilità a partecipare ai meccanismi di flessibilità del protocollo di Kyoto.

(6) La convenzione UNFCCC impegna tutte le parti a formulare, attuare, pubblicare e aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscono misure intese a mitigare i cambiamenti climatici rivolgendo l'attenzione alle emissioni di origine antropica delle fonti e all'assorbimento di tutti i gas a effetto serra tramite pozzi di assorbimento.

(7) Il protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC è stato approvato con la decisione 2002/358/CE. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, ogni parte del protocollo di Kyoto inclusa nell'allegato I della convenzione UNFCCC deve aver ottenuto, per il 2005, progressi dimostrabili nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del protocollo.

⁽¹⁾ GU C 234 del 30.9.2003, pag. 51.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2004.

⁽³⁾ GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

- (8) Conformemente alla parte II, sezione A, dell'allegato alla decisione 19/CP.7 della Conferenza delle parti, ogni parte del protocollo di Kyoto inclusa nell'allegato I della convenzione UNFCCC è tenuta a istituire e conservare un registro nazionale per garantire che vengano accuratamente contabilizzate le unità di riduzione delle emissioni, le riduzioni delle emissioni certificate, le quantità assegnate e le unità di assorbimento rilasciate, detenute, cedute sopresse o ritirate.
- (9) Conformemente alla decisione 19/CP.7, le unità di riduzione delle emissioni, la riduzione delle emissioni certificate, le quantità assegnate e le unità di assorbimento dovrebbero essere considerate in un solo conto in un determinato momento.
- (10) Il registro della Comunità può essere utilizzato per iscrivere le unità di riduzione delle emissioni e la riduzione delle emissioni certificate generate da progetti finanziati dalla Comunità, fornendo così uno stimolo per azioni comunitarie nei paesi terzi per affrontare in modo più ampio i cambiamenti climatici e può essere detenuto in un sistema consolidato unitamente ai registri degli Stati membri.
- (11) L'acquisto e l'utilizzazione delle unità di riduzione delle emissioni e la riduzione delle emissioni certificate da parte della Comunità dovrebbero essere soggetti a ulteriori norme da adottarsi da parte del Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.
- (12) La Comunità e gli Stati membri hanno l'obbligo, a norma della decisione 2002/358/CE, di adottare le misure necessarie per rispettare i loro livelli di emissione stabiliti a norma di tale decisione. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione delle unità di riduzione delle emissioni e la riduzione delle emissioni certificate iscritte nel registro comunitario dovrebbero tenere conto delle responsabilità degli Stati membri in materia di rispetto dei propri impegni a norma della decisione 2002/358/CE.
- (13) La Comunità e gli Stati membri si sono avvalsi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, che consente alle parti di adempiere congiuntamente agli obblighi di limitazione e riduzione delle emissioni. È pertanto opportuno garantire una cooperazione e un coordinamento efficaci riguardo agli obblighi assunti in base alla presente decisione compresa la compilazione dell'inventario comunitario dei gas a effetto serra, la valutazione dei progressi realizzati, la preparazione dei rapporti, oltre che il riesame e le procedure di conformità che consentono alla Comunità di adempiere ai propri obblighi di comunicazione delle informazioni previsti dal protocollo di Kyoto, come stabilito negli accordi politici e nelle decisioni giuridiche adottati alla settima Conferenza delle parti della convenzione UNFCCC tenutasi a Marrakech (in prosieguo: «gli accordi di Marrakech»).
- (14) La Comunità e gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto e sono entrambi responsabili, a norma di tali atti, in merito alla comunicazione, fissazione e supervisione delle quote loro assegnate e alla conferma e mantenimento della loro ammissibilità a partecipare ai meccanismi del protocollo di Kyoto.
- (15) Conformemente alla decisione 19/CP.7, ogni parte inclusa nell'allegato I della convenzione UNFCCC dovrebbe emettere una parte di quantità assegnate equivalente all'importo ad essa assegnato nel registro nazionale, corrispondente ai suoi livelli di emissione determinati a norma della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto.
- (16) A norma della decisione 2002/358/CE, la Comunità non stabilirà quantità assegnate.
- (17) L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione, ove opportuno, con le attività di monitoraggio, in particolare nell'ambito del sistema dell'inventario comunitario e con le analisi effettuate dalla Commissione sui progressi compiuti verso il rispetto degli impegni assunti in base alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto.
- (18) Alla luce del ruolo svolto dall'Agenzia europea dell'ambiente nella compilazione dell'inventario comunitario annuale, sarebbe opportuno che gli Stati membri organizzino i propri sistemi nazionali in modo da agevolare i compiti dell'Agenzia.
- (19) Poiché gli scopi dell'azione proposta, in particolare la conformità agli impegni che la Comunità si è assunta nell'ambito del protocollo di Kyoto, e soprattutto gli obblighi di monitoraggio e comunicazione dei dati ivi previsti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un meccanismo per:

- a) monitorare tutte le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di assorbimento dei gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono negli Stati membri;
- b) valutare i progressi compiuti nell'adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni dalle fonti e all'assorbimento tramite pozzi;
- c) attuare la convenzione UNFCCC e il protocollo di Kyoto, per quanto riguarda i programmi nazionali, gli inventari dei gas a effetto serra, i sistemi nazionali e i registri della Comunità e degli Stati membri, nonché le procedure a tale riguardo previste dal protocollo di Kyoto; e
- d) garantire che le informazioni comunicate dalla Comunità e dagli Stati membri al segretariato dell'UNFCCC siano tempestive, complete, precise, coerenti, comparabili e trasparenti.

Articolo 2

Programmi nazionali e programma comunitario

1. Gli Stati membri e la Commissione elaborano e attuano rispettivamente programmi nazionali ed un programma comunitario al fine di contribuire:

- a) all'adempimento, da parte della Comunità e degli Stati membri, degli obblighi relativi alla limitazione e/o riduzione delle emissioni di tutti i gas a effetto serra stabiliti dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto; e
- b) al monitoraggio trasparente ed accurato dei progressi effettivi e previsti degli Stati membri, compreso il contributo dato dalle misure comunitarie a sostegno degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri relativi alla limitazione e/o alla riduzione di tutte le emissioni di gas a effetto serra a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

I programmi comprendono le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e sono aggiornati di conseguenza.

2. A tal fine, il ricorso all'attuazione comune, al meccanismo di sviluppo pulito e allo scambio internazionale delle quote di emissioni integra l'azione interna, a norma delle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech.

3. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi nazionali e i rispettivi aggiornamenti e informano la Commissione entro tre mesi dalla loro adozione.

Nel corso delle successive riunioni del comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione informa gli Stati membri dei programmi nazionali e degli aggiornamenti che le sono pervenuti.

Articolo 3

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1. Per la valutazione dei progressi effettivi e per consentire la preparazione di relazioni annuali da parte della Comunità secondo gli obblighi assunti in base alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto, gli Stati membri determinano e riferiscono alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno («anno X»):

- a) le emissioni dei gas a effetto serra di origine antropica elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto [biossido di carbonio (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoro di zolfo (SF₆)] relative all'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2);
- b) i dati provvisori sulle emissioni di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x) e composti organici volatili (COV) relative all'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2) e i dati definitivi relativi all'anno precedente agli ultimi due anni trascorsi (anno X-3);
- c) le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra dalle fonti e l'assorbimento di biossido di carbonio tramite pozzi di assorbimento dovuti alla destinazione d'uso del terreno, a cambiamenti in tale destinazione e alla silvicoltura nell'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2);
- d) le informazioni riguardanti la contabilità delle emissioni e degli assorbimenti dovuti alla destinazione d'uso del terreno, a cambiamenti in tale destinazione e alla silvicoltura, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, e, qualora uno Stato membro decida di farvi ricorso, dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto e delle decisioni a norma di tale protocollo negli anni compresi tra il 1990 e l'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2);
- e) eventuali modifiche alle informazioni citate alle lettere a)-d) relative agli anni tra il 1990 e l'anno X-3;
- f) gli elementi del rapporto sull'inventario nazionale necessari per la preparazione del rapporto sull'inventario comunitario sui gas a effetto serra, come informazioni sul piano sulla valutazione di qualità/controllo di qualità di uno Stato membro, una valutazione generale d'incertezza, una valutazione generale di completezza e informazioni sui nuovi calcoli effettuati;

- g) le informazioni ricavate dal registro nazionale, se istituito, sulle quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate che sono state rilasciate, acquisite, detenute, cedute, sopprese, ritirate e riportate nell'anno precedente (anno X-1);
- h) le informazioni sulle entità giuridiche autorizzate a partecipare ai meccanismi previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, in virtù delle disposizioni nazionali o comunitarie in materia;
- i) i provvedimenti adottati per migliorare la qualità delle stime, per esempio nei casi in cui alcuni aspetti degli inventari siano stati oggetto di adeguamenti;
- j) le informazioni sugli indicatori per l'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2);
- k) eventuali modifiche apportate al sistema di inventario nazionale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno (anno X), il loro completo rapporto sugli inventari nazionali.

2. Per la valutazione dei progressi previsti gli Stati membri riferiscono alla Commissione, entro il 15 marzo 2005 e successivamente ogni due anni:

- a) le informazioni sulle politiche e misure nazionali che limitano e/o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o incrementano l'assorbimento da parte dei pozzi; tali informazioni vengono presentate su base settoriale per ciascun gas a effetto serra e comprendono:
 - i) l'obiettivo delle politiche e delle misure;
 - ii) il tipo di strumento utilizzato;
 - iii) la situazione di attuazione delle politiche o delle misure;
 - iv) gli indicatori per monitorare e valutare i progressi nel tempo delle politiche e delle misure, inclusi, tra l'altro, quelli specificati nelle disposizioni di attuazione adottate ai sensi del paragrafo 3;
 - v) le stime quantitative riguardanti l'effetto delle politiche e delle misure sulle emissioni dalle fonti e sull'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra nel periodo compreso tra l'anno di riferimento e gli anni successivi, compresi il 2005, il 2010 e il 2015; nel limite del fattibile occorre indicare anche l'impatto economico di tali provvedimenti; e
 - vi) il grado in cui l'azione interna rappresenta effettivamente un elemento significativo degli impegni intrapresi in ambito nazionale e la misura in cui l'attuazione congiunta, il meccanismo per lo sviluppo pulito e lo scambio internazionale delle quote di emissioni, previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, rappresentano strumenti effettivamente supplementari rispetto

agli interventi interni a norma delle disposizioni in materia del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech;

- b) le previsioni nazionali rispetto alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e all'assorbimento di tali gas tramite pozzi almeno per gli anni 2005, 2010, 2015 e 2020, ripartite per gas e per settore; le previsioni comprendono:
 - i) previsioni sulla situazione in caso di applicazione di «misure» e di «misure supplementari», come indicato nelle linee guida dell'UNFCCC e come ulteriormente specificato nelle disposizioni di attuazione adottate ai sensi del paragrafo 3;
 - ii) una chiara identificazione delle politiche e delle misure inserite nelle previsioni;
 - iii) i risultati dell'analisi sulla sensibilità svolta per le proiezioni; e
 - iv) la descrizione delle metodologie, dei modelli, dei presupposti di base e dei principali parametri di input-output;
- c) le informazioni sulle misure adottate o previste per attuare la legislazione e le politiche comunitarie in materia; le informazioni sugli interventi giuridici e istituzionali avviati per preparare l'adempimento degli impegni assunti ai sensi del protocollo di Kyoto e le informazioni sugli accordi in materia di conformità e di procedure attuative nonché sull'adempimento di tali obblighi a livello nazionale;
- d) le informazioni sugli accordi istituzionali e finanziari e sulle procedure decisionali intesi a coordinare e sostenere le attività connesse alla partecipazione ai meccanismi previsti agli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, compresa la partecipazione di entità giuridiche.

3. Le disposizioni di attuazione per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Tali disposizioni di attuazione possono essere riesaminate, tenendo conto, se del caso, delle decisioni adottate nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

Articolo 4

Sistema di inventario comunitario

1. La Commissione compila ogni anno, in cooperazione con gli Stati membri, un inventario comunitario dei gas a effetto serra e prepara un rapporto sull'inventario comunitario dei gas a effetto serra, trasmette il progetto agli Stati membri entro il 28 febbraio, lo pubblica e lo presenta al segretariato dell'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno. Le stime sui dati mancanti degli inventari nazionali sono inserite secondo le disposizioni di attuazione adottate ai sensi del paragrafo 2, lettera b), a meno che gli Stati membri non ricevano informazioni aggiornate tardi entro il 15 marzo dello stesso anno.

2. La Commissione, ai sensi della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e tenendo conto dei sistemi nazionali degli Stati membri, adotta entro il 30 giugno 2006, un sistema di inventario comunitario per garantire che gli inventari nazionali siano precisi, comparabili, coerenti, completi e tempestivi rispetto all'inventario comunitario dei gas a effetto serra.

Il sistema in questione comporta:

- a) un programma di valutazione della qualità e controllo della qualità, compresa la definizione di obiettivi qualitativi e di un piano di valutazione della qualità e di controllo della qualità dell'inventario. La Commissione fornisce assistenza agli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione dei programmi di valutazione della qualità e controllo della qualità; e
- b) una procedura per la stima dei dati mancanti da un inventario nazionale, compresa la consultazione con lo Stato membro interessato.

3. L'Agenzia europea dell'ambiente coadiuva la Commissione nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, secondo il caso, tra l'altro effettuando studi ed elaborando dati, conformemente al proprio programma di lavoro annuale.

4. Gli Stati membri istituiscono, non appena possibile e in ogni caso entro il 31 dicembre 2005, gli inventari nazionali di cui al protocollo di Kyoto per la stima delle emissioni dei gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento del biossido di carbonio tramite i pozzi di assorbimento.

Articolo 5

Valutazione dei progressi e informazione

1. La Commissione esamina annualmente, in consultazione con gli Stati membri, i progressi realizzati dalla Comunità e dai suoi Stati membri verso l'adempimento degli impegni assunti a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto di cui alla decisione 2002/358/CE, al fine di valutare se i progressi compiuti siano sufficienti ad adempiere a tali impegni.

La valutazione tiene conto dei progressi compiuti a livello delle politiche e delle misure comunitarie e delle informazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e dell'articolo 21 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ⁽¹⁾.

La valutazione comprende anche, ogni due anni, i progressi previsti della Comunità e dei suoi Stati membri verso l'adempimento degli impegni assunti a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

2. In base alla valutazione del paragrafo 1, ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La relazione è suddivisa in capitoli riguardanti le emissioni effettive e previste dalle fonti e l'assorbimento effettivo e previsto tramite pozzi dei gas a effetto serra, le politiche e le misure e l'utilizzo dei meccanismi di cui agli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto.

3. La Commissione prepara una relazione che dimostra i progressi realizzati entro il 2005 dalla Comunità, tenendo conto delle informazioni aggiornate concernenti le proiezioni delle emissioni presentate dagli Stati membri entro il 15 giugno 2005 ai sensi delle disposizioni di attuazione adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, e la trasmette al segretariato dell'UNFCCC entro il 1° gennaio 2006.

4. Ogni Stato membro elabora una relazione sulla dimostrazione dei progressi da esso compiuti entro il 2005 da parte sua, tenendo conto delle informazioni presentate in base alle disposizioni di attuazione adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, e presenta tale relazione al segretariato UNFCCC entro il 1° gennaio 2006.

5. La Comunità e ogni Stato membro presentano una relazione al segretariato dell'UNFCCC concernente il periodo addizionale istituito negli accordi di Marrakech per l'assolvimento degli impegni alla scadenza di tale periodo.

6. Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può adottare disposizioni che stabiliscono i requisiti per riferire in merito alla dimostrazione dei progressi come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e per riferire in merito al periodo addizionale istituito negli accordi di Marrakech per l'assolvimento degli impegni.

7. L'Agenzia europea dell'ambiente coadiuva la Commissione nell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, secondo il caso, conformemente al proprio programma di lavoro annuale.

Articolo 6

Registri nazionali

1. La Comunità e gli Stati membri istituiscono e conservano registri nazionali per garantire che vengano accuratamente contabilizzate le quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate rilasciate, detenute, cedute, acquistate, soppresse o ritirate e il riporto delle quantità assegnate, delle unità di riduzione delle emissioni e delle riduzioni certificate di emissioni. I registri comprendono i registri istituiti ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, a norma delle disposizioni adottate secondo la procedura dell'articolo 9, paragrafo 2, della presente decisione.

La Comunità e gli Stati membri possono conservare i loro registri in un sistema consolidato, con uno o più Stati membri.

2. Gli elementi citati nella prima frase del paragrafo 1 vengono messi a disposizione dell'amministratore centrale designato ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

*Articolo 7***Quantità assegnata**

1. La Comunità e ogni Stato membro presentano separatamente, entro il 31 dicembre 2006, una relazione al segretariato dell'UNFCCC per determinare la quantità loro assegnata, che deve essere pari ai rispettivi livelli di emissione calcolati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto. Gli Stati membri e la Comunità fanno il possibile per presentare simultaneamente le loro relazioni.

2. Gli Stati membri, al termine del riesame dei rispettivi inventari nazionali previsto dal protocollo di Kyoto per ciascun anno del primo periodo di impegno, compresa la risoluzione di eventuali questioni legate all'attuazione, ritirano le quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni certificate di emissioni equivalenti alle emissioni nette verificatesi nell'anno in questione.

Per l'ultimo anno del periodo di impegno, il ritiro avviene prima della fine del periodo addizionale istituito negli accordi di Marrakech per l'assolvimento degli impegni.

3. Gli Stati membri iscrivono nei registri nazionali le quantità assegnate corrispondenti ai loro livelli di emissione determinati a norma della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto.

*Articolo 8***Procedure previste dal protocollo di Kyoto**

1. Gli Stati membri e la Comunità garantiscono una cooperazione e un coordinamento reciproci totali ed efficaci per gli obblighi a norma della presente decisione per quanto riguarda:

- a) la compilazione dell'inventario comunitario dei gas a effetto serra e del rapporto sull'inventario comunitario dei gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- b) le procedure in materia di riesame e di conformità previste dal protocollo di Kyoto sulla base delle decisioni adottate al riguardo conformemente a tale protocollo;
- c) eventuali adeguamenti in base al processo di revisione UNFCCC o altre modifiche agli inventari e ai rapporti sugli inventari presentati o da presentare al segretariato dell'UNFCCC;
- d) la preparazione della relazione della Comunità e delle relazioni degli Stati membri per dimostrare i progressi realizzati entro il 2005, a norma dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4;
- e) la preparazione e la presentazione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1; e

f) la comunicazione in merito al periodo addizionale istituito negli accordi di Marrakech per l'assolvimento degli impegni a norma dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

2. Gli Stati membri presentano gli inventari nazionali al segretariato dell'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno; tali inventari contengono le stesse informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, a meno che non abbiano fornito alla Commissione, entro il 15 marzo dello stesso anno, altre informazioni intese ad eliminare divergenze o colmare lacune.

3. La Commissione può fissare, secondo la procedura indicata all'articolo 9, paragrafo 2, procedimenti e tempi riguardo a tale cooperazione e coordinamento.

*Articolo 9***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato sui cambiamenti climatici.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 10***Ulteriori misure**

Dopo la presentazione della relazione sulla dimostrazione dei progressi realizzati entro il 2005 di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione esamina immediatamente in che misura la Comunità e gli Stati membri stiano compiendo progressi verso il raggiungimento dei livelli di emissione determinati ai sensi della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto e in che misura essi stiano adempiendo agli impegni assunti nel protocollo di Kyoto. In base a tale valutazione la Commissione può eventualmente presentare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per garantire che la Comunità e gli Stati membri rispettino i livelli di emissione previsti e adempiano a tutti gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto.

*Articolo 11***Abrogazione**

La decisione 93/389/CEE è abrogata.

Ogni riferimento alla decisione abrogata s'intende come riferimento alla presente decisione e va interpretato in base alla tabella di corrispondenza allegata.

*Articolo 12***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO

Tabella di corrispondenza

Decisione 93/389/CEE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 1 e articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4	Articolo 3, paragrafo 2, articolo 3, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 1
—	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafi 1 e 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 5, paragrafo 2
—	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 6	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 7	—
—	Articolo 6
—	Articolo 7
—	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
—	Articolo 10
—	Articolo 11
Articolo 9	Articolo 12

REGOLAMENTO (CE) N. 281/2004 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	89,9
	204	35,8
	212	114,0
	624	109,5
	999	87,3
0707 00 05	052	147,6
	204	35,4
	999	91,5
0709 90 70	052	90,2
	204	74,0
	999	82,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,4
	204	45,7
	212	53,7
	220	40,8
	600	41,4
	624	55,7
	999	47,1
0805 20 10	204	99,8
	999	99,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	71,1
	204	108,8
	220	74,5
	400	58,9
	464	78,4
	600	67,6
	624	77,3
	999	76,7
0805 50 10	600	65,3
	999	65,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	65,0
	060	43,1
	400	91,7
	404	90,1
	512	86,0
	524	85,9
	528	95,8
	720	83,2
	999	80,1
0808 20 50	060	63,8
	388	82,7
	400	88,5
	512	67,1
	528	83,8
	720	45,5
	800	77,5
	999	72,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 282/2004 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2004****che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Onde garantire un miglior funzionamento dei posti d'ispezione frontalieri, la notifica preventiva dell'arrivo di animali provenienti da paesi terzi rende necessaria l'adozione di un documento formale che riporti le informazioni necessarie alla dichiarazione doganale.
- (2) È necessario armonizzare le procedure alla frontiera per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali con quelle relative ai prodotti di origine animale.
- (3) Nell'ambito della suddetta armonizzazione, è opportuno riprendere la definizione di interessato al carico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (4) Per poter sviluppare il sistema informatico veterinario integrato TRACES, di cui alla decisione 2003/623/CE della Commissione ⁽³⁾, occorre normalizzare i documenti per la dichiarazione ed il controllo onde consentire la gestione e quindi la relativa elaborazione dei dati raccolti ai fini di una maggiore sicurezza sanitaria della Comunità.
- (5) Occorre che il presente regolamento aggiorni conseguentemente il disposto della decisione 92/527/CEE della Commissione ⁽⁴⁾ che stabilisce il modello del certificato attestante l'avvenuta esecuzione dei controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE, nonché abroghi di conseguenza la decisione 92/527/CEE.
- (6) Poiché i posti d'ispezione frontalieri tra gli Stati membri e i nuovi Stati membri verranno soppressi al momento dell'adesione, occorre adottare una misura transitoria onde evitare il ricorso a nuove procedure amministrative per un periodo di un mese.

- (7) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Notifica dell'arrivo degli animali tramite il documento veterinario comune di entrata**

1. Ai fini dell'introduzione nella Comunità degli animali di cui alla direttiva 91/496/CEE, provenienti da paesi terzi, l'interessato al carico, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE, ne dà notifica almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo presunto del o degli animali sul territorio della Comunità. Detta notifica va fatta al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliere tramite un documento conforme al modello di documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato I.

2. Il DVCE è rilasciato conformemente alle norme generali di certificazione contemplate dalla pertinente normativa comunitaria.

3. Il DVCE consta di un originale e di un numero di copie pari a quello richiesto dall'autorità competente per soddisfare i requisiti del presente regolamento. L'interessato al carico compila la parte 1 del numero di copie del DVCE necessarie e le trasmette al veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliere.

4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 3, le informazioni contenute nel documento, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro interessato dalla partita, possono venire preventivamente notificate attraverso un sistema di telecomunicazioni o qualsiasi altro sistema di trasmissione dei dati. In tal caso, le informazioni fornite per via elettronica devono coincidere esattamente con quelle richieste nella parte 1 del modello di DVCE.

*Articolo 2***I controlli veterinari**

I controlli veterinari e gli esami di laboratorio vanno eseguiti in conformità a quanto disposto dalla decisione 97/794/CE della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 18.11.1992, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31.

Articolo 3

Procedure da seguire a controlli veterinari ultimati

1. Una volta ultimati i controlli veterinari di cui all'articolo 4 della direttiva 91/496/CEE, la parte 2 del DVCE va compilata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale preposto al posto d'ispezione frontaliero e da quest'ultimo firmata, ovvero da un altro veterinario ufficiale operante sotto la sua supervisione.

In caso di mancata autorizzazione dell'importazione, va eventualmente compilata, non appena sono disponibili i dati pertinenti, la casella «Informazioni sulla spedizione» della parte 3 del DVCE. Questi vanno inseriti nel sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. L'originale del DVCE consta delle parti 1 e 2 debitamente compilate e firmate.

3. Tramite presentazione dell'originale del DVCE o trasmissione dello stesso per via elettronica, il veterinario ufficiale, l'importatore o l'interessato al carico notifica quindi alle autorità doganali del posto d'ispezione frontaliero la decisione veterinaria relativa alla partita.

4. In caso di decisione veterinaria favorevole e previo accordo delle autorità doganali, l'originale del DVCE accompagna gli animali fino alla destinazione riportata sul documento.

5. Una copia del DVCE viene conservata dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero.

6. Una copia del DVCE, nonché, eventualmente, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 91/496/CEE, una copia dei certificati veterinari di importazione, va consegnata all'importatore o all'interessato al carico.

7. Il veterinario ufficiale conserva, per almeno tre anni, l'originale della certificazione veterinaria o della documentazione che accompagna gli animali, nonché una copia del DVCE. Tuttavia, nel caso di animali destinati al transito o al trasbordo verso destinazioni finali esterne alla Comunità, i documenti veterinari originali che scortano gli animali all'arrivo proseguono il viaggio con essi, mentre al posto d'ispezione frontaliero restano solo le copie.

Articolo 4

Procedure da seguire nel caso di animali in regime di controllo doganale o sottoposti a controlli particolari

Nel caso di animali introdotti nella Comunità con beneficio di deroga all'obbligo dei controlli d'identità e/o materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 o dell'articolo 8, parte A, punto 1,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

lettera b), punto ii), della direttiva 91/496/CEE, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità informa, in caso di controllo documentale favorevole, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero del luogo di destinazione. Questa comunicazione avviene tramite il sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio. Il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di destinazione rilascia un DVCE in cui viene riportata la decisione veterinaria definitiva relativa all'accettazione degli animali. In caso di mancato arrivo o non corrispondenza qualitativa o quantitativa della partita, l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero di destinazione compila la parte 3 del DVCE.

Nel caso di animali in transito, l'interessato al carico presenta la partita al veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita. Presso i posti d'ispezione frontalieri, il veterinario ufficiale cui è stato notificato il passaggio di animali in transito in uscita dalla Comunità e destinati ad un paese terzo è tenuto a compilare la parte 3 del DVCE. Questi informa, tramite il DVCE, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero presso il quale gli animali in transito sono entrati nella Comunità.

I veterinari ufficiali dell'autorità competente presso il luogo di destinazione cui è stato notificato l'arrivo di animali destinati ad un mattatoio o ad un centro di quarantena riconosciuto ai sensi della decisione 2000/666/CE della Commissione ⁽²⁾, ovvero ad organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti ai sensi della direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽³⁾ e siti nella loro circoscrizione, sono tenuti a compilare la parte 3 del DVCE in caso di mancato arrivo o non corrispondenza qualitativa o quantitativa della partita.

Articolo 5

Coordinamento delle autorità competenti preposte ai controlli

Onde garantire che i controlli veterinari vengano eseguiti su tutti gli animali che entrano nella Comunità, l'operato dell'autorità competente e dei veterinari ufficiali di ciascuno Stato membro va coordinato con quello degli altri servizi di controllo al fine di raccogliere tutte le informazioni utili relative all'importazione di animali. Queste comprendono in particolare:

- a) i dati di cui dispongono i servizi doganali;
- b) i dati riportati nel manifesto di carico di navi, treni o aerei;
- c) altre fonti di informazioni di cui dispongono gli operatori del trasporto stradale, ferroviario, navale o aereo.

⁽²⁾ GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

*Articolo 6***Accesso alle banche dati e partecipazione ai sistemi d'informazione**

Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 5, le autorità competenti e i servizi doganali degli Stati membri organizzano lo scambio reciproco dei dati contenuti nelle rispettive banche dati. I sistemi informatici di cui si avvale l'autorità competente sono opportunamente coordinati, nella misura del possibile e nel rispetto della sicurezza dei dati, con quelli dei servizi doganali e degli operatori commerciali, in modo da accelerare il trasferimento delle informazioni.

*Articolo 7***Ricorso alla certificazione elettronica**

I DVCE possono essere stilati, utilizzati, trasmessi e immagazzinati elettronicamente, previo accordo dell'autorità competente.

La trasmissione delle informazioni tra le autorità competenti avviene tramite il sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004.

*Articolo 8***Misure transitorie**

Il presente regolamento si applica fino al 1° maggio 2004 ai posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato II, destinati ad essere soppressi con l'adesione dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

*Articolo 9***Abrogazione**

La decisione 92/527/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata vanno intesi quali riferimenti al presente regolamento.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Parte 1: Informazioni relative alla partita presentata

1. Speditore/esportatore ☐ Nome Indirizzo Paese + Codice ISO		2. Numero di riferimento DVCE Posto d'ispezione frontaliero Numero d'unità	
3. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Paese + Codice ISO		4. Responsabile del carico Nome Indirizzo 5. Paese di origine + Codice ISO6. Regione di origineCodice	
7. Importatore Nome Indirizzo Codice postale Paese + Codice ISO		8. Luogo di destinazione Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale Paese + Codice ISO	
9. Arrivo al PIF (data e ora previste) DataOra		10. Documenti veterinari Numero Data di rilascio Documento(i) di accompagnamento Numero(i):	
11. Mezzi di trasporto Aereo☐Nave☐Vagone☐Autocarro☐Altri☐ Identificazione: Riferimento documentale			
12. Specie animale, razza		13. Codice del prodotto (codice NC) 14. Numero di animali 15. Numero di colli	
16. Animali certificati per: Allevamento/reddito☐Ingrasso☐Macellazione☐Organismi riconosciuti☐Animali da compagnia☐Altri☐ Quarantena☐Equidi registrati☐Stabulazione in acqua☐Circo/esposizione☐			
17. Numero del sigillo e numero del container			
18. Per il trasbordo verso PIF della UENumero di unità Paese terzoCodice ISO del paese terzo:		19. Per il transito verso un paese terzo Verso un paese terzo + Codice ISO PIF di uscita:Numero di unità	
20. Per l'importazione o l'ammissione temporanea Importazione definitiva☐ Reintroduzione di cavalli☐ Ammissione temporanea dei cavalli☐ Data di uscita Luogo di uscita		21. Stati membri di transito Stato membro + Codice ISO Stato membro + Codice ISO Stato membro + Codice ISO	
22. Mezzo di trasporto dopo il passaggio al posto d'ispezione frontaliero Vagone☐N. di registrazione Aereo☐Numero del volo Nave☐Nome Autocarro☐Numero di targa Altri☐		23. Trasportatore NomeN. di riconoscimento Indirizzo Codice postale Paese 24. Ruolino di marcia Si☐No☐	
25. Dichiarazione Il sottoscritto, responsabile del carico sopra descritto, certifica che a sua conoscenza le dichiarazioni riportate nella parte 1 del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni della direttiva		Luogo e data della dichiarazione Nome del firmatario Firma	

COMUNITÀ EUROPEA

Documento veterinario comune di entrata (DVCE animali)

Parte 2: Decisione relativa alla partita

26. Controlli documentali: Norma comunitaria soddisfacenti non soddisfacenti Garanzie supplementari soddisfacenti non soddisfacenti Requisiti nazionali soddisfacenti non soddisfacenti		27. Numero di riferimento DVCE	
29. Controlli materiali: Deroga Numero di animali controllati soddisfacenti non soddisfacenti		28. Controllo d'identità: Deroga soddisfacenti non soddisfacenti	
31. Controllo del benessere Deroga All'arrivo soddisfacenti non soddisfacenti		30. Esami di laboratorio No Si Per la ricerca di: Casuale Sospetto Risultati: In attesa soddisfacenti non soddisfacenti	
33. IDONEI per il trasbordo PIF della UE Numero di unità Paese terzo Codice ISO del paese terzo:		32. Conseguenze del trasporto sugli animali Numero di animali morti Stima Numero di animali non idonei Stima Numero di animali che hanno partorito o abortito	
35. IDONEI per il mercato interno Per destinazioni controllate Macellazione Organismi riconosciuti Quarantena		34. IDONEI per la procedura di transito Verso un paese terzo + Codice ISO PIF di uscita: Numero di unità	
38. NON IDONEI 1. Rispedizione 2. Macellazione 3. Eutanasia		36. IDONEI per l'ammissione temporanea Data limite	
39. Dati relativi alle destinazioni controllate (35, 36, 38) Numero di riconoscimento (se pertinente) Indirizzo Codice postale		37. Motivo del rifiuto 1. Certificato assente o non valido 2. Documenti non conformi 3. Paese non riconosciuto 4. Regione non riconosciuta 5. Specie vietata 6. Assenza di garanzie supplementari 7. Clausola di salvaguardia 8. Animali malati o sospetti 9. Risultati d'analisi sfavorevoli 10. Non idoneo alla prosecuzione del viaggio 11. Assenza dei requisiti nazionali 12. Infrazione della normativa internazionale sul trasporto 13. Identificazione assente o non regolamentare 14. Altri	
40. Partita risigillata Numero del nuovo sigillo		42. Veterinario ufficiale Il sottoscritto, veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero, certifica che i controlli veterinari sulla presente partita sono stati eseguiti conformemente alle norme comunitarie e, ove del caso, conformemente alle norme dello Stato membro di Nome e cognome (in stampatello) Data: Firma:	
41. Identificazione completa del posto d'ispezione frontaliero e timbro ufficiale PIF della UE Timbro Numero di unità		43. Riferimento del documento doganale	

Parte 3: Controllo

44. Informazioni sulla rispedizione Numero del mezzo di trasporto Vagone Aereo Nave Autocarro Paese di rispedizione + Codice ISO Data:		45. Provvedimenti adottati PIF di uscita: Arrivo della partita Si No PIF di destinazione finale Unità veterinaria locale Corrispondenza della partita Si No	
46. Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Indirizzo Data: Timbro		47. Numero d'unità Numero d'unità Firma:	

Note per la compilazione del documento veterinario comune di entrata ⁽¹⁾ relativo all'introduzione nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo di animali vivi provenienti da paesi terzi

Osservazione generale: Il documento va compilato in stampatello. Per selezionare un'opzione, apporre una crocetta nell'apposito spazio

Il documento va compilato per tutte le partite presentate ad un posto d'ispezione frontaliero, che si tratti di partite presentate come conformi ai requisiti comunitari e destinate ad essere immesse in libera pratica, di partite da inoltrare verso destinazioni controllate o di partite destinate al trasbordo o al transito.

Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo ad un paese.

Parte 1

Questa parte va compilata dall'importatore o dall'interessato al carico e la notifica preventiva va inoltrata almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo degli animali sul territorio della Comunità, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/496/CEE del Consiglio. A tal fine, è necessario compilare le caselle 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16 nonché una delle caselle 18, 19 o 20

- Casella 1. Speditore/Esportatore: indicare l'impresa commerciale che spedisce la partita (nel paese terzo).
- Casella 2. Posto d'ispezione frontaliero. Da completare se l'informazione non è prestampata sul documento. Il numero di riferimento DVCE è il numero unico di riferimento attribuito dal posto d'ispezione frontaliero che rilascia il certificato (ripetuto anche nella casella 27). Il numero di unità è il numero del posto d'ispezione frontaliero che figura accanto a questo nell'elenco dei nomi dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- Casella 3. Destinatario: indicare l'indirizzo della persona o dell'impresa commerciale indicata sul certificato del paese terzo. È obbligatorio compilare tutte le voci della casella.
- Casella 4. Interessato al carico (o il suo agente o dichiarante): indicare nome, cognome e indirizzo della persona responsabile della partita al momento della presentazione di quest'ultima al posto d'ispezione frontaliero incaricata di effettuare le necessarie dichiarazioni alle autorità competenti a nome dell'importatore. Detta persona è tenuta ad informare il posto d'ispezione frontaliero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/496/CEE. Se l'interessato al carico e il destinatario sono la stessa persona, compilare con «cfr. casella 3».
- Casella 5. Paese d'origine: si intende il paese nel quale gli animali hanno soggiornato durante il periodo previsto dalla legge (3 mesi per bovini, suini, ovini, caprini e equidi destinati alla macellazione, equidi d'allevamento e da reddito o registrati, pollame; 6 mesi per bovini e suini d'allevamento e da reddito, ovini e caprini d'allevamento, da reddito o destinati all'ingrasso, ecc.).
- Nel caso dei cavalli reintrodotti, per paese di origine si intende il paese dal quale essi sono stati spediti l'ultima volta.
- Casella 6. Regione nella quale gli animali hanno soggiornato durante lo stesso periodo previsto per il paese: detto requisito è necessario solo per i paesi regionalizzati o per i quali l'autorizzazione all'importazione è limitata a una o più parti del paese. Il codice delle regioni è definito nella pertinente normativa.
- Casella 7. Importatore: indicare nome, cognome e indirizzo; l'importatore può essere distante dal posto d'ispezione frontaliero effettivo. Se l'importatore e l'interessato al carico sono la stessa persona, compilare con «cfr. casella 4».
- Casella 8. Luogo di destinazione: luogo dove gli animali sono diretti e dove verranno definitivamente scaricati (eccetto i luoghi previsti per la sosta) e mantenuti conformemente alla normativa in vigore. Indicare obbligatoriamente il nome, il paese, l'indirizzo e il codice postale. Se il luogo di destinazione è lo stesso di quello del destinatario, indicare «cfr. casella 3» in corrispondenza del nome e dell'indirizzo.
- Casella 9. Indicare la data e l'ora in cui è previsto l'arrivo della partita al posto d'ispezione frontaliero. Gli importatori o i loro rappresentanti sono tenuti [articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/496/CEE] a comunicare, con un giorno lavorativo d'anticipo, la quantità e la natura degli animali, nonché il momento previsto per il loro arrivo, al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero in cui gli animali saranno presentati.
- Casella 10. Certificato/documento veterinario: data di rilascio: si intende la data in cui il certificato o il documento è stato firmato dal veterinario ufficiale o dall'autorità competente. Numero: indicare il numero ufficiale del certificato. Documenti di accompagnamento: si riferiscono principalmente ad alcuni tipi di cavalli (documento di identificazione per i cavalli) o a documenti zootecnici o autorizzazioni CITES.

⁽¹⁾ Le note per la compilazione del certificato possono essere stampate e distribuite separatamente.

- Casella 11. Indicare i dati completi che identificano i mezzi di trasporto all'arrivo:
La modalità di trasporto (per via aerea, marittima, ferroviaria o su strada).
L'identificazione del mezzo di trasporto: per gli aerei il numero di volo, per le navi il nome della nave, per i treni il numero del treno e il numero del vagone, per gli automezzi il numero di targa e, eventualmente, la targa del rimorchio.
Il riferimento del documento commerciale: la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico marittima e il numero del documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada.
- Casella 12. Specie animale: indicare la denominazione comune della specie animale, nonché la razza ove necessario. Per le specie animali non domestiche (nello specifico quelle destinate a parchi zoologici, a mostre o a istituti di ricerca), indicare la denominazione scientifica.
- Casella 13. Codice NC: indicare almeno le prime quattro cifre del pertinente codice della nomenclatura combinata (codice NC), istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, quale da ultimo modificato.
- Casella 14. Numero di animali: il numero o il peso in kg quale riportato sul certificato veterinario o su altro documento.
- Casella 15. Numero di colli: indicare il numero di casse, gabbie o stalli nei quali sono trasportati gli animali.
- Casella 16. Animali certificati per: riportare quanto indicato nel certificato conformemente ai requisiti normativi.
Organismi riconosciuti: ai sensi della direttiva 92/65/CEE, si intendono organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti; «quarantena» si riferisce alla decisione 2000/666/CE per gli uccelli e alla direttiva 92/65/CE per uccelli, cani e gatti; «stabulazione in acqua» si riferisce ai molluschi; la voce «altri» è destinata a casi non previsti dalla presente classificazione.
- Casella 17. Indicare tutti gli eventuali numeri di identificazione del sigillo e del container.
- Casella 18. Per il trasbordo verso:
questa casella va compilata quando, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/496/CEE, l'importazione di una partita non avviene al posto d'ispezione frontaliero in questione e gli animali proseguono il viaggio, a seconda dei casi, per via marittima o aerea, con la stessa nave o lo stesso aereo, a destinazione di un secondo posto d'ispezione frontaliero per l'importazione nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. Numero di unità: cfr. la casella 2.
Si può ugualmente utilizzare questa casella nel caso in cui gli animali che arrivano nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo provengono da un paese terzo e vengono spediti verso un altro paese terzo a bordo dello stesso mezzo di trasporto aereo o marittimo.
- Casella 19. Per il transito: si intende il transito attraverso l'UE/SEE di animali provenienti da e destinati ad un paese terzo, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/496/CEE. Indicare il codice ISO del paese terzo di destinazione.
PIF di uscita: nome del posto d'ispezione frontaliero dal quale gli animali escono dal territorio dell'UE.
- Casella 20. Per l'importazione o l'ammissione temporanea:
La reintroduzione riguarda unicamente i cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea [decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽²⁾].
L'ammissione temporanea riguarda unicamente i cavalli registrati per un periodo massimo di 90 giorni. Indicare il luogo e la data di uscita.
- Casella 21. Stati membri di transito: Informazioni complementari: nel caso di importazione o transito verso un paese terzo, indicare il nome dello o degli Stati membri dell'UE o del SEE, indipendentemente dalla destinazione.
- Casella 22. Mezzo di trasporto: indicare su che mezzo avviene il trasporto una volta varcato il PIF, nonché le relative caratteristiche.
La casella «altro» si riferisce alle modalità di trasporto non previste dalla direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.
- Casella 23. Trasportatore: ai sensi della normativa sulla protezione degli animali, indicare il numero di riconoscimento del trasportatore e, per quanto riguarda il trasporto aereo, sincerarsi che la compagnia è membro della IATA.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

- Casella 24. Ruolino di marcia: indicare se, in funzione dei requisiti normativi di cui alla direttiva 91/628/CEE, è stato presentato un ruolino di marcia che accompagna gli animali.
- Casella 25. Firma: il firmatario s'impegna anche ad accettare di riprendere in consegna le partite in transito di cui sia stata rifiutata l'entrata in un paese terzo.

Parte 2

La presente parte va compilata unicamente dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero

- Casella 26. Controllo documentale: da compilare per tutte le partite. Viene controllato anche il rispetto delle garanzie supplementari (da elencare) riconosciute ad alcuni Stati membri e, per quanto riguarda le specie non elencate all'allegato A della direttiva 90/425/CEE, dei requisiti nazionali, indipendentemente dalla destinazione finale. L'importatore o il suo rappresentante dovranno fornire la documentazione necessaria ad eseguire quest'ultimo controllo. Il mancato rispetto di una garanzia supplementare o di un requisito nazionale compromette l'idoneità della partita.
- Casella 27. Indicare il numero di riferimento del posto d'ispezione frontaliero che rilascia il certificato (cfr. la casella 2).
- Casella 28. Controllo d'identità: verificare con i certificati e i documenti originali.
- Deroga: apporre una crocetta su questa casella per gli animali che proseguono il viaggio da un PIF verso un altro e che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/496/CEE, non sono stati soggetti a controlli di identità.
- Casella 29. Controlli materiali: si riferiscono ai risultati dell'esame clinico eseguito, alla mortalità e alla morbidità all'interno della partita.
- Deroga: apporre una crocetta su questa casella per gli animali che proseguono il viaggio da un PIF verso un altro e che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/496/CEE, non sono stati soggetti a controlli materiali. La casella va ugualmente compilata nel caso di animali appartenenti a specie non elencate all'allegato A della direttiva 90/425/CEE importati presso un PIF di un Stato membro diverso dalla destinazione finale e per i quali i controlli materiali vanno effettuati nel luogo di destinazione finale ai sensi dell'articolo 8, parte A, punto 1, lettera b), punto ii), della direttiva 91/496/CEE.
- Casella 30. Esami di laboratorio:
- Per la ricerca di: indicare la categoria della sostanza o l'agente patogeno oggetto degli esami di laboratorio.
- La voce «Casuale» indica una campionatura sull'arco di un mese ai sensi della decisione 97/794/CE.
- La voce «Sospetto» si riferisce ai casi di sospetto di una malattia degli animali, ai casi in cui sono presenti sintomi di malattia o in cui gli animali sono esaminati in forza di misure di salvaguardia in vigore.
- In attesa: quando gli animali non sono stati consegnati in attesa dei risultati.
- Casella 31. Controllo del benessere: indicare le condizioni di trasporto e lo stato di benessere degli animali all'arrivo.
- Deroga: apporre una crocetta su questa casella per gli animali che proseguono il viaggio da un PIF verso un altro e che non sono stati soggetti a controlli del benessere.
- Casella 32. Conseguenze del trasporto sugli animali: indicare il numero di animali morti e di animali non idonei al trasporto, nonché il numero di femmine che hanno partorito o abortito durante il trasporto. Nel caso di animali trasportati in grandi quantità (pulcini di un giorno, pesci, molluschi, ecc.), fornire eventualmente una stima del numero di esemplari morti o non idonei.
- Casella 33. Idonei per il trasbordo: da compilare eventualmente per indicare l'idoneità al trasbordo, quale definito alla casella 18.
- Casella 34. Idonei per la procedura di transito: compilare indicando gli Stati membri di transito in conformità eventualmente al ruolino di marcia.
- Casella 35. Idonei per il mercato interno: apporre una crocetta sull'apposita casella se gli animali sono spediti verso una destinazione controllata (mattatoi, centri di quarantena e organismi riconosciuti come definiti nella casella 16) autorizzata all'importazione a particolari condizioni.

- Casella 36. Idonei per l'ammissione temporanea: questa casella riguarda unicamente i cavalli registrati che sono autorizzati a rimanere sul territorio dell'UE/SEE non oltre la data indicata nella casella 20, ovvero per un periodo non superiore a 90 giorni.
- Casella 37. Motivi del rifiuto: da compilare eventualmente per aggiungere informazioni rilevanti. Apporre una crocetta sulla rispettiva casella.
- Certificato assente o non valido: fa riferimento ai certificati di importazione o ai certificati di transito richiesti dai paesi terzi o dagli Stati membri.
- Casella 38. Non idonei: la casella va riempita per tutti le partite che non soddisfano i requisiti dell'UE o che risultano sospette.
- In caso di mancata autorizzazione dell'importazione, indicare chiaramente la procedura da seguire. «Macellazione» significa che la carne degli animali potrebbe essere destinata al consumo umano se così autorizzato in seguito ad ispezione sanitaria. «Eutanasia» significa la distruzione o l'eliminazione di animali la cui carne non può essere autorizzata al consumo umano.
- Casella 39. Dati relativi alle destinazioni controllate: per tutte le destinazioni dove è richiesto un controllo veterinario aggiuntivo, indicare il numero di riconoscimento e l'indirizzo con codice postale. Questo per quanto riguarda le caselle 35, 36 e 38. Per la casella 36, occorre indicare solo l'indirizzo del primo stabilimento. Per gli organismi che, per ragioni di riservatezza, sono coperti dall'anonimato, indicare unicamente il numero attribuito e non l'indirizzo.
- Casella 40. Partita risigillata: utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita è stato distrutto all'apertura del container. È opportuno conservare a tal fine un elenco completo di tutti i sigilli utilizzati.
- Casella 41. Apporre il timbro ufficiale del posto d'ispezione frontaliero o dell'autorità competente.
- Casella 42. Firma del veterinario ufficiale.
- Casella 43. Casella riservata ai servizi doganali per l'aggiunta di informazioni rilevanti (ad esempio per il numero dei certificati doganali T1 o T5) nel caso in cui le partite restano sotto controllo doganale per un certo periodo. Queste informazioni di solito sono aggiunte dopo la firma del veterinario.

Parte 3

Controllo: questa sezione va compilata da un veterinario ufficiale responsabile della rispedizione o della supervisione di una destinazione controllata (PIF, organismi riconosciuti, unità veterinarie locali)

- Casella 44. Informazioni sulla rispedizione: non appena i dati sono disponibili, il PIF di entrata deve indicare il mezzo di trasporto utilizzato con relativa identificazione, nonché il paese e la data della rispedizione.
- Casella 45. Provvedimenti adottati: al pari delle altre parti pertinenti del documento, questa parte va completata durante il trasbordo o in caso di importazione di animali appartenenti a specie non elencate all'allegato A della direttiva 90/425/CEE e che non sono stato sottoposti a controlli materiali al PIF di entrata. La stessa parte sarà inoltre completata dal PIF di uscita in caso di transito di animali da e verso un paese terzo e dalle competenti unità veterinarie locali in caso di mancato arrivo degli animali previsti o in caso di non corrispondenza qualitativa o quantitativa della partita.
- Casella 46. Cfr. la casella 42.

ALLEGATO II

País: Alemania — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Land: Duitsland — País: Alemanha — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1	2	3	4	5	6
Dresden Friedrichstadt	0153499	F		HC, NHC	
Forst	0150399	R		HC, NHC-NT	U, E, O
Frankfurt/Oder	0150499	F		HC, NHC	
Frankfurt/Oder	0150499	R		HC, NHC	U, E, O
Furth im Wald-Schafberg	0149399	R		HC, NHC	U, E, O
Ludwigsdorf Autobahn	0152399	R		HC, NHC	U, E, O
Pomellen	0151299	R		HC, NHC-T(FR), NHC-NT	U, E, O
Schirnding-Landstraße	0149799	R		HC, NHC	O
Waidhaus	0150099	R		HC, NHC	U, E, O
Zinnwald	0152599	R		HC, NHC	U, E, O

País: Italia — Land: Italien — Land: Italien — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia — Land: Italië — País: Itália — Maa: Italia — Land: Italien

1	2	3	4	5	6
Gorizia	0301199	R		HC, NHC	U, E, O
Prosecco-Ferneti	0302399	R	Prodotti HC	HC	
			Prodotti NHC	NHC	
			Altri animali		O
			Tomaso Prioglio Spa		U, E

País: Austria — Land: Østrig — Land: Österreich — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Land: Oostenrijk — País: Austria — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1	2	3	4	5	6
Berg	1300199	R		HC, NHC	U, E, O
Deutschkreutz	1300399	R		HC(2), NHC-NT	E, O, U(13)
Drasenhofen	1300499	R		HC, NHC	U, E, O
Heiligenkreuz	1300299	R		HC(2), NHC, (18)	
Hohenau	1300799	F			U
Karawankentunnel	1300899	R		HC(2), NHC-NT	E, O, U(13)
Nickelsdorf	1301099	R		HC, NHC	U, E, O
Sopron	1301199	F		HC(2), NHC-NT	
Spielfeld	1301299	R		HC, NHC	U, E, O

1	2	3	4	5	6
Villach-Süd	1301499	F		HC-NT, NHC-NT	
Wien-ZB-Kledering	1300599	F		HC(2), NHC-NT	
Wulowitz	1301699	F		NHC-NT(6)	
Wulowitz	1301699	R		HC, NHC-NT	E, O, U(13)
Berg	1300199	R		HC, NHC	U, E, O

REGOLAMENTO (CE) N. 283/2004 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2004**

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India mediante importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, dichiarati o no come originari del Brasile o di Israele, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

D. MOTIVAZIONE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1973/2002 ⁽²⁾, (in seguito «il regolamento di base»), in particolare all'articolo 23, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) (in seguito «fogli di PET») originari dell'India.
- (2) La domanda è stata presentata il 6 gennaio 2004 dai seguenti produttori comunitari: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA.

B. PRODOTTO

- (3) I prodotti interessati dalla possibile elusione sono i fogli di PET originari dell'India, normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 (in seguito «i prodotti interessati»). Tali codici sono indicati a titolo puramente informativo.
- (4) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono i fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele (in seguito «i prodotti oggetto dell'inchiesta») normalmente dichiarati sotto gli stessi codici dei prodotti interessati.

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio ⁽³⁾.

- (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure compensative sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India vengono eluse mediante il trasbordo in Brasile e in Israele.

- (7) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

Dopo l'istituzione delle misure sui prodotti interessati la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'India, dal Brasile e da Israele verso la Comunità ha subito un mutamento significativo, per il quale non sembrano esservi sufficienti motivazioni o giustificazioni oltre all'istituzione del dazio. Questo mutamento della configurazione degli scambi sarebbe dovuto al trasbordo in Brasile e in Israele dei fogli di PET originari dell'India.

- (8) La domanda inoltre contiene sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sui prodotti interessati risultano indeboliti in termini di quantitativi. Le importazioni dei prodotti interessati originari dell'India sembrano essere state sostituite da volumi significativi di importazioni di fogli di PET provenienti dal Brasile e da Israele.

- (9) La domanda infine contiene sufficienti elementi di prova del fatto che i fogli di PET importati ancora beneficiano delle sovvenzioni accertate nell'inchiesta iniziale.

- (10) Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione di cui all'articolo 23 del regolamento di base diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDURA

- (11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di base e sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, dichiarati o no come originari di tali paesi.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

a) Questionari

- (12) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esportatori/produttori e alle loro associazioni in Brasile e in Israele, agli esportatori/produttori e alle loro associazioni in India, agli importatori e alle loro associazioni nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta in seguito alla quale sono state istituite le misure in vigore o che sono elencati nella domanda, nonché alle autorità dell'India, del Brasile e di Israele. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
- (13) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, comunque entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurino nella domanda e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (14) Le autorità dell'India, del Brasile e di Israele saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno copia della domanda.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

- (15) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno di quanto affermano. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (16) Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta possono essere esenti dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.
- (17) La possibile elusione si verifica fuori della Comunità. L'articolo 23 del regolamento di base si prefigge di lottare contro le pratiche di elusione senza danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento dei produttori dei paesi interessati che possono provare di non partecipare alle pratiche elusive. Sembra pertanto necessario dare ai produttori interessati la possibilità di chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni dei loro prodotti esportati o dalle misure su tali importazioni.
- (18) I produttori che desiderino ottenere l'esenzione devono farne richiesta e inviare, qualora sia stato loro richiesto, le risposte al questionario entro il termine appropriato,

affinché si possa stabilire che non eludono i dazi compensativi ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli importatori potrebbero sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dalle misure nella misura in cui le loro importazioni provengano da produttori ai quali sia stata concessa tale esenzione, e conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base.

F. REGISTRAZIONE

- (19) Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi compensativi a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di detti prodotti spediti dal Brasile e da Israele.

G. TERMINI

- (20) Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare i termini entro i quali le parti interessate possano:
- manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (21) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (22) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.
- (23) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2026/97, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET), di cui ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 (codici TARIC: 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31, 3920 62 90 92), spediti dal Brasile e da Israele, originari o no del Brasile o di Israele, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET), originari dell'India.

Articolo 2

A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97, si chiede alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano richiesto l'esenzione dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi compensativi.

Articolo 3

1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79, 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (GU L 288 del 21.10.1997, pag.1) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

REGOLAMENTO (CE) N. 284/2004 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2004**

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India mediante importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, dichiarati o no come originari del Brasile o di Israele, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

D. MOTIVAZIONE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio ⁽²⁾, (in seguito: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) (in seguito: «fogli di PET») originari, tra l'altro, dell'India.
- (2) La domanda è stata presentata il 6 gennaio 2004 dai seguenti produttori comunitari: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA.

B. PRODOTTO

- (3) I prodotti interessati dalla possibile elusione sono i fogli di PET originari dell'India, normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 (in seguito: «i prodotti interessati»). Tali codici sono indicati a titolo puramente informativo.
- (4) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono i fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele (in seguito: «i prodotti oggetto dell'inchiesta») normalmente dichiarati sotto gli stessi codici dei prodotti interessati.

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio ⁽³⁾.

- (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India vengono eluse mediante il trasbordo in Brasile e in Israele.

- (7) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

Dopo l'istituzione del dazio sui prodotti interessati la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'India, dal Brasile e da Israele verso la Comunità ha subito un mutamento significativo, per il quale non sembrano esservi sufficienti motivazioni o giustificazioni oltre all'istituzione del dazio. Questo mutamento della configurazione degli scambi sarebbe dovuto al trasbordo in Brasile e in Israele dei fogli di PET originari dell'India.

- (8) La domanda inoltre contiene sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sui prodotti interessati risultano indeboliti in termini sia di quantitativi che di prezzi. Le importazioni dei prodotti interessati originari dell'India sembrano essere state sostituite da volumi significativi di importazioni di fogli di PET provenienti dal Brasile e da Israele.

- (9) La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi dei fogli di PET sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente determinato per i prodotti interessati.

- (10) Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDURA

- (11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, dichiarati o no come originari di tali paesi.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

a) Questionari

- (12) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esportatori/produttori e alle loro associazioni in Brasile e in Israele, agli esportatori/produttori e alle loro associazioni in India, agli importatori e alle loro associazioni nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta in seguito alla quale sono state istituite le misure in vigore o che sono elencati nella domanda, nonché alle autorità dell'India, del Brasile e di Israele. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
- (13) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, comunque entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurino nella domanda e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (14) Le autorità dell'India, del Brasile e di Israele saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno copia della domanda.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

- (15) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno di quanto affermano. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (16) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta possono essere esenti dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.
- (17) La possibile elusione si verifica fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base si prefigge di lottare contro le pratiche di elusione senza danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento dei produttori dei paesi interessati che possono provare di non partecipare alle pratiche elusive. Sembra pertanto necessario dare ai produttori interessati la possibilità di chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni dei loro prodotti esportati o dalle misure su tali importazioni.
- (18) I produttori che desiderino ottenere l'esenzione devono farne richiesta e inviare, qualora sia stato loro richiesto, le risposte al questionario entro il termine appropriato, affinché si possa stabilire che non eludono i dazi antidumping ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli importatori potrebbero sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dalle misure nella misura in cui le loro importazioni provengano da produttori ai quali sia stata concessa tale esenzione, e conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

F. REGISTRAZIONE

- (19) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di detti prodotti spediti dal Brasile e da Israele.

G. TERMINI

- (20) Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare i termini entro i quali le parti interessate possano:
- manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (21) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (22) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (23) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET), di cui ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 (codici TARIC: 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31, 3920 62 90 92), spediti dal Brasile e da Israele, originari o no del Brasile o di Israele, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET), originari dell'India.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano richiesto l'esenzione dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79, 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

REGOLAMENTO (CE) N. 285/2004 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 1306/2003 per quanto riguarda il termine di ritiro dell'alcole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1306/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea ha aperto una vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità ⁽²⁾. Di conseguenza, sono stati messi in vendita le partite 22/2003 CE, 23/2003 CE, 24/2003 CE, 25/2003 CE, per un quantitativo, rispettivamente, di 260 000 ettolitri, 350 000 ettolitri, 50 000 ettolitri, e di 29 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. a favore, rispettivamente, delle società riconosciute Ecocarburantes españoles SA, Bioethanol Galicia SA, Sekab e Altia Corporation. Con notifica del 5 settembre 2003 la Commissione ha comunicato alle autorità competenti e alle società interessate le decisioni relative alle aggiudicazioni di questi lotti.
- (2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1306/2003 prevede che il ritiro dell'alcole venduto ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità deve essere portato a termine entro otto mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

- (3) A causa di difficoltà tecniche dovute ai movimenti di alcole e all'ingente volume delle partite lotti 22/2003 CE e 23/2003 CE aggiudicati alle due società spagnole, il termine previsto per il ritiro dell'alcole risulta insufficiente per le suddette società.
- (4) Per permettere alle società in questione di ritirare l'alcole entro un termine ragionevole e per non creare discriminazioni tra le diverse società, è opportuno prorogare di due mesi il termine per il ritiro dell'alcole.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1306/2003.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1306/2003 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 6**Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro dieci mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.»**Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 185 del 24.7.2003, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 286/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione ⁽³⁾, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	207,03	68,12	99,18		155,27
1006 20 13	207,03	68,12	99,18		155,27
1006 20 15	207,03	68,12	99,18		155,27
1006 20 17	254,85	84,86	123,09	4,85	191,14
1006 20 92	207,03	68,12	99,18		155,27
1006 20 94	207,03	68,12	99,18		155,27
1006 20 96	207,03	68,12	99,18		155,27
1006 20 98	254,85	84,86	123,09	4,85	191,14
1006 30 21	376,62	119,42	173,40		282,47
1006 30 23	376,62	119,42	173,40		282,47
1006 30 25	376,62	119,42	173,40		282,47
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	376,62	119,42	173,40		282,47
1006 30 44	376,62	119,42	173,40		282,47
1006 30 46	376,62	119,42	173,40		282,47
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	376,62	119,42	173,40		282,47
1006 30 63	376,62	119,42	173,40		282,47
1006 30 65	376,62	119,42	173,40		282,47
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	376,62	119,42	173,40		282,47
1006 30 94	376,62	119,42	173,40		282,47
1006 30 96	376,62	119,42	173,40		282,47
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	254,85	416,00	207,03	376,62	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	282,18	199,81	353,87	419,97	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	330,54	396,64	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	23,33	23,33	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 287/2004 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2004****relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 163/2004 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato a 4 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal suddetto paragrafo per la destinazione R01 definita nell'allegato al suddetto regolamento.

- (2) Per la destinazione R01 i quantitativi del 17 febbraio 2004 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 17 febbraio 2004.

- (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 163/2004, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 17 febbraio 2004, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 35,01 %.

Articolo 2

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 163/2004, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 18 febbraio 2004, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 27 del 30.1.2004, pag. 30.

DIRETTIVA 2004/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**dell'11 febbraio 2004****recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N₁****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore ⁽⁴⁾ è una delle direttive particolari relative alla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾.
- (2) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle politiche e misure dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra: verso un programma europeo per il cambiamento climatico, propone una strategia per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra che include provvedimenti nel settore dei trasporti. Anche nel Libro verde «Verso una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico» si invita a compiere sforzi per ridurre il consumo di carburante dei veicoli a motore.
- (3) La strategia comunitaria per ridurre le emissioni di biossido di carbonio (CO₂) delle autovetture, illustrata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO₂ delle autovetture e per migliorare il risparmio di carburante, utilizza come strumento di base la metodologia armonizzata di misurazione stabilita dalla direttiva 80/1268/CEE. Per consentire l'introduzione di misure future volte a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ nel settore

dei veicoli commerciali leggeri è necessario estendere il campo di applicazione di tale direttiva anche ai veicoli della categoria N₁.

- (4) Come indicato nella decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove ⁽⁶⁾, la Commissione ha effettuato uno studio per analizzare le possibilità e le implicazioni di una procedura armonizzata per misurare le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli N₁. In quest'ambito si considera tecnicamente accettabile e più efficiente, dal punto di vista dei costi, applicare la prova relativa alle emissioni istituita dalla direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore ⁽⁷⁾ anche per la misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ di quella categoria di veicoli.
- (5) Numerosi piccoli costruttori si limitano ad acquistare da altri fornitori motori già omologati, per quanto riguarda le emissioni, in base alla direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli ⁽⁸⁾. Un numero considerevole di detti costruttori non dispone né delle infrastrutture, né delle competenze necessarie per effettuare le prove relative alle emissioni di gas di scarico o di CO₂. È pertanto necessario concedere un'esenzione ai costruttori di piccole quantità, poiché i costi aggiuntivi che essi dovrebbero sostenere per conformarsi alla presente direttiva sarebbero sproporzionatamente alti.
- (6) Dette misure si ripercuotono anche sugli allegati della direttiva 70/156/CEE.
- (7) Le direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE dovrebbero essere modificate di conseguenza,

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002 pag. 317.

⁽²⁾ GU C 125 del 27.5.2002, pag. 6.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 22), posizione comune del Consiglio del 9 ottobre 2003 (GU C 305 E del 16.12.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/100/CE della Commissione (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 36).

⁽⁵⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁶⁾ GU L 202 del 10.8.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/76/CE della Commissione (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 29).

⁽⁸⁾ GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

a) nell'allegato IV, parte I, la riga 39 è sostituita dalla seguente:

Oggetto	Numero della direttiva	Riferimento della Gazzetta ufficiale	M-1	M-2	M-3	N-1	N-2	N-3	O-1	O-2	O-3	O4
«39. Emissioni di CO ₂ /Consumo di carburante	80/1268/CEE	L 375 del 31.12.1980, pag. 36	X			X»						

b) nel certificato di conformità CE per i veicoli completi o completati delle categorie N₁, N₂ e N₃ di cui all'allegato IX, parte I, pagina 2, è aggiunto il punto seguente:

«46.2. emissioni di CO₂/ consumo di carburante ⁽¹⁾ (N₁ soltanto)

Numero della direttiva di base e della direttiva che per ultimo la modifica applicabili per l'omologazione CE del tipo:

	Emissioni di CO ₂	Consumo di combustibile
Ciclo urbano	 g/km	 l/100 km o per i combustibili gassosi m ³ /100 km ⁽¹⁾
Ciclo extraurbano	 g/km	 l/100 km o per i combustibili gassosi m ³ /100 km ⁽¹⁾
Ciclo misto	 g/km	 l/100 km o per i combustibili gassosi m ³ /100 km ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Nel caso di veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso ripetere per la benzina e per il combustibile gassoso. I veicoli in cui il sistema a benzina è utilizzato soltanto in casi di emergenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, ai fini della prova, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso.»

Articolo 2

Gli allegati I e II della direttiva 80/1268/CEE sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Al più tardi il 19 febbraio 2006, la Commissione:

- presenta uno studio sulle possibilità di ottenere dati rappresentativi relativi alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante per i veicoli completati in più fasi e per i veicoli le cui emissioni sono misurate conformemente alla direttiva 88/77/CEE al fine di tener conto degli aspetti di costo/efficienza di tali misurazioni;
- presenta una valutazione del concetto di famiglia di veicoli introdotto nella presente direttiva;
- ove opportuno, presenta al comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE progetti di misure per l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico.

Articolo 4

Se un veicolo prodotto da un carrozziere specializzato presenta le caratteristiche di una delle famiglie di veicoli fabbricate dal costruttore del veicolo di base, il carrozziere può utilizzare i dati relativi alla produzione di CO₂ e al rendimento energetico forniti da tale costruttore.

Articolo 5

1. A decorrere da 19 febbraio 2005 per i veicoli della categoria N_1 , gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'emissione di CO_2 o il consumo di carburante:

- a) rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale a qualsiasi tipo di veicolo a motore;
- b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE,

se i dati relativi alle emissioni di CO_2 e al consumo di carburante sono stati determinati conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 80/1268/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i veicoli della categoria N_1 , classe I, e a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i veicoli della categoria N_1 , classi II e III, gli Stati membri:

- a) non concedono più l'omologazione CE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, e
- b) rifiutano l'omologazione di portata nazionale, ad eccezione dei casi in cui vengano invocate le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE,

se i valori relativi alle emissioni di CO_2 e al consumo di carburante non sono stati determinati conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva 80/1268/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i veicoli della categoria N_1 , classe I, e con effetto dal 1° gennaio 2008 per i veicoli della categoria N_1 , classi II e III, gli Stati membri:

- a) considerano i certificati di conformità dei nuovi veicoli emessi ai sensi della direttiva 70/156/CEE non più validi per gli scopi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva;
- b) rifiutano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di nuovi veicoli non accompagnati da un certificato di conformità valido ai sensi della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei casi in cui vengano invocate le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva,

se i valori relativi alle emissioni di CO_2 e al consumo di carburante non sono stati determinati conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, modificata dalla presente direttiva.

4. Per i veicoli completati in più fasi della categoria N_1 le date di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono posticipate di dodici mesi.

5. Ai fini del presente articolo:

- per veicolo della categoria N_1 , classe I, s'intende un veicolo N_1 con una massa di riferimento non superiore a 1 305 kg,
- per veicolo della categoria N_1 , classe II, s'intende un veicolo N_1 con una massa di riferimento maggiore di 1 305 kg, ma non superiore a 1 760 kg,
- per veicolo della categoria N_1 , classe III, s'intende un veicolo N_1 con una massa di riferimento superiore a 1 760 kg.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 19 febbraio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO

I. L'allegato I della direttiva 80/1268/CEE è modificato come segue.

1) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica alla misurazione delle emissioni di biossido di carbonio (CO₂) e del consumo di carburante dei veicoli delle categorie M₁ e N₁.

Essa non si applica a un tipo di veicoli N₁ se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:

- il tipo di motore montato su detto tipo di veicolo N₁ è stato omologato ai sensi della direttiva 88/77/CEE, e
- la produzione annua totale a livello mondiale di veicoli N₁ del costruttore è inferiore a 2 000 unità.»

2) Il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. Per la prova descritta al punto 6 un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare sarà presentato quando il servizio tecnico, che è responsabile delle prove di omologazione, effettua esso steso le prove. Per i veicoli M₁ e N₁, le cui emissioni sono state omologate ai sensi della direttiva 70/220/CEE, il servizio tecnico controllerà durante la prova che il veicolo rispetti i valori limite applicabili a quel tipo di veicolo ai sensi della direttiva 70/220/CEE.»

3) Al punto 6.1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«I veicoli che non raggiungono i valori di accelerazione e di velocità massima necessari durante il ciclo di prova vanno azionati con l'acceleratore completamente premuto finché non raggiungano di nuovo la curva operativa richiesta. Le deviazioni dal ciclo di prova devono essere registrate nella relazione di prova.»

4) Il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11. ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

11.1. L'omologazione può essere estesa ai veicoli dello stesso tipo o di un tipo diverso che differiscono per quanto riguarda le seguenti caratteristiche di cui all'allegato II, se le emissioni di CO₂ misurate dal servizio tecnico non superano di più del 4 % per i veicoli della categoria M₁ e del 6 % per i veicoli della categoria N₁ il valore previsto all'omologazione:

- massa di riferimento
- massa massima autorizzata
- tipo di carrozzeria:
 - per i veicoli M₁: berlina, due volumi, familiare (giardinetta), coupé, decapottabile, veicolo multi uso
 - per i veicoli N₁: autocarro, furgone
- rapporti totali di trasmissione
- equipaggiamento e accessori del motore

11.2. Estensione dell'omologazione per i veicoli della categoria N₁ all'interno di una famiglia:

11.2.1. Per i veicoli della categoria N₁ omologati come membri di una famiglia di veicoli conformemente alla procedura di cui all'allegato I, punto 12.2, l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia solo se, per il servizio tecnico, il consumo di carburante del nuovo veicolo non è superiore a quello del veicolo su cui si basa il consumo di carburante della famiglia.

L'omologazione può altresì essere estesa ai veicoli che:

- sono fino a 110 kg più pesanti dei membri della famiglia sottoposti a prova, purché siano entro i 220 kg dal membro della famiglia più leggero, e
- hanno un rapporto totale di trasmissione più basso di quello del membro della famiglia sottoposto a prova esclusivamente a causa di un cambiamento della dimensione dei pneumatici, e
- si conformano alla famiglia sotto ogni altro aspetto.

11.2.2. Per i veicoli della categoria N₁ omologati come membri di una famiglia di veicoli conformemente alla procedura di cui all'allegato I, punto 12.3, l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia senza prove aggiuntive solo se per il servizio tecnico il consumo di carburante del nuovo veicolo rientra nei limiti rilevati per i due veicoli della famiglia che hanno rispettivamente il consumo di carburante minimo e massimo.»

5) È aggiunto il punto seguente:

«12. OMOLOGAZIONE DI VEICOLI DELLA CATEGORIA N_1 ALL'INTERNO DI UNA FAMIGLIA

I veicoli della categoria N_1 possono essere omologati all'interno di una famiglia, come definito al punto 12.1, utilizzando uno dei due metodi alternativi descritti ai punti 12.2 e 12.3.

12.1. I veicoli N_1 possono essere raggruppati in una famiglia ai fini della presente direttiva se i seguenti parametri sono identici o rientrano nei limiti specificati:

12.1.1. Sono parametri identici:

- costruttore e tipo, quali definiti nell'allegato II, sezione I, punto 0.2,
- cilindrata del motore,
- tipo di sistema di controllo delle emissioni,
- sistema di alimentazione del combustibile, quale definito nell'allegato II, punto 1.5.2.

12.1.2. Devono rientrare nei limiti sottindicati i seguenti parametri:

- rapporti totali di trasmissione (non superiore all'8 % del più basso) come definito nell'allegato II, punto 1.6.3,
- massa di riferimento (non più leggero di 220 kg rispetto al più pesante),
- area frontale (non inferiore al 15 % del più largo),
- potenza del motore (non superiore al 10 % rispetto al valore più alto).

12.2. Una famiglia di veicoli quale definita al punto 12.1 può essere omologata con dati relativi all'emissione di CO_2 e al consumo di carburante comuni a tutti i membri della famiglia. Il servizio tecnico deve selezionare per la prova il membro della famiglia che ritiene abbia l'emissione di CO_2 più elevata. Le misurazioni sono eseguite secondo la procedura descritta al punto 6 e i risultati conformemente al metodo descritto al punto 6.5 sono utilizzati come valori di omologazione comuni a tutti i membri della famiglia.

12.3. I veicoli raggruppati in una famiglia quale definita al punto 12.1 possono essere omologati con dati relativi all'emissione di CO_2 e al consumo di carburante specifici per ciascun membro della famiglia. Il servizio tecnico deve selezionare per la prova due veicoli che ritiene abbiano le emissioni di CO_2 rispettivamente più alte e più basse. Le misurazioni sono eseguite secondo la procedura descritta al punto 6. Se i dati del costruttore per questi due veicoli rientrano nella tolleranza descritta al punto 6.5, le emissioni di CO_2 dichiarate dal costruttore per tutti i membri della famiglia di veicoli possono essere utilizzate come valori di omologazione. Se i dati del costruttore non rientrano nella tolleranza, i risultati conformemente al metodo descritto al punto 6.5 sono utilizzati come valori di omologazione e il servizio tecnico deve selezionare un numero appropriato di altri membri della famiglia per prove aggiuntive.»

II. L'allegato II della direttiva 80/1268/CEE è modificato come segue:

1) Il testo all'inizio della pagina è modificato come segue:

«Addendum alla scheda di omologazione CE n....

riguardante l'omologazione di un veicolo ⁶ per quanto riguarda la direttiva 80/1268/CEE (emissioni di CO_2 e consumo di carburante), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE.»

2) Nell'addendum è aggiunta la seguente nota in calce:

«⁽⁶⁾ Per i veicoli omologati all'interno di una famiglia di veicoli, in base all'allegato I, punto 12, per ciascun membro della famiglia di veicoli dev'essere fornito il presente addendum.»

3) I seguenti punti dell'addendum sono modificati come segue:

a) Il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. Tipo di carrozzeria:

1.3.1. M_1 : berlina, due volumi, familiare (giardinetta), coupé, decapottabile, veicolo multi uso ¹

1.3.2. N_1 : autocarro, furgone»

b) Il punto 1.7 è sostituito dal seguente:

«1.7. Valori di omologazione»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2004

che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l'estensione dei piani di eradicazione e di vaccinazione nel Kreis Bad Kreuznach (Germania) e il termine dei piani di vaccinazione nello Stato federale della Saar (Germania)

[notificata con il numero C(2004) 337]

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/146/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato, tra le misure di lotta contro la peste suina classica, la decisione 2003/135/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar ⁽²⁾.

(2) Le autorità tedesche hanno informato la Commissione sui recenti sviluppi della malattia nei suini selvatici nella Saar e nella Renania-Palatinato. Da queste informazioni emerge che nella Saar la situazione è migliorata e quindi la vaccinazione non è più opportuna. Tuttavia, nel Kreis Bad Kreuznach della Renania-Palatinato occorre estendere la zona in cui si devono applicare i piani di eradicazione e di vaccinazione.

(3) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 2003/135/CE.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/135/CE è modificata come segue:

1) Al punto 1, lettera C, dell'allegato della decisione 2003/135/CE, il testo del nono comma concernente Bad Kreuznach è sostituito dal testo seguente:

«Nella circoscrizione (Kreis) Bad Kreuznach: i comuni Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim, Boos, Hackenheim, Hüffelsheim, Oberstreit, Rüdesheim, Schloßböckelheim, Staudernheim, Traisen, Volxheim, Abtweiler, Bad Kreuznach, Bad Sobernheim, Biebelsheim, Bretzenheim, Dorsheim, Eckenroth, Guldental, Gutenberg, Hargesheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Mandel, Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Raumbach, Roth, Roxheim, Rummelsheim, Schweppenhäusen, Stromberg, Waldböckelheim, Waldlaubersheim, Warmsroth, Weinsheim e Windesheim;».

⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47.

- 2) Al punto 2, lettera C, dell'allegato della decisione 2003/135/CE, il testo del nono comma concernente Bad Kreuznach è sostituito dal testo seguente:

«Nella circoscrizione (Kreis) Bad Kreuznach: i comuni Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstaetten, Niederhausen, Norheim, Bad Muenster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Fuerfeld, Tiefenthal, Neubamberg, Frei-Laubersheim, Boos, Hackenheim, Hüffelsheim, Oberstreit, Rüdesheim, Schloßböckelheim, Staudernheim, Traisen, Volxheim, Abtweiler, Bad Kreuznach, Bad Sobernheim, Biebelsheim, Bretzenheim, Dorsheim, Eckenroth, Guldental, Gutenberg, Hargesheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Mandel, Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Raumbach, Roth, Roxheim, Rummelsheim, Schweppenhäusen, Stromberg, Waldböckelheim, Waldlaubersheim, Warmsroth, Weinsheim e Windesheim;».

- 3) Al punto 2 dell'allegato della decisione 2003/135/CE, la lettera D è soppressa.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2004

relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2004*[notificata con il numero C(2004) 343]***(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, francese ed inglese sono i soli facenti fede)**

(2004/147/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno concedere un aiuto finanziario comunitario ai laboratori di riferimento della Comunità, da questa designati, al fine di agevolarne l'espletamento delle funzioni e dei compiti specificati dalle direttive e dalle decisioni seguenti:

- direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾,
- direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽⁴⁾,
- direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁵⁾,
- direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽⁶⁾,
- direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽⁷⁾,
- direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi ⁽⁸⁾,

— direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina ⁽⁹⁾,

— direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁰⁾,

— decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽¹¹⁾,

— direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ⁽¹²⁾,

— decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura ⁽¹³⁾.

(2) Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.

(3) Per motivi di bilancio, l'aiuto comunitario dovrebbe essere concesso per un periodo di un anno.

(4) In un caso specifico occorre concedere, per lo stesso periodo, un contributo finanziario supplementare per l'organizzazione di un seminario annuale nel settore di competenza dei laboratori di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁵⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁶⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁷⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁸⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁹⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽¹⁰⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽¹¹⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata della decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

⁽¹²⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

⁽¹³⁾ GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

- (5) I programmi di lavoro e le relative stime di bilancio presentati dai laboratori comunitari di riferimento per il 2004 sono stati valutati dalla Commissione.
- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato ⁽¹⁾.
- (7) Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione ⁽²⁾ fissa le spese ammissibili dei laboratori di riferimento comunitari che ricevono un contributo finanziario a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e le procedure per la presentazione delle spese e delle verifiche contabili.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la peste suina classica, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Germania per le funzioni e i compiti di cui all'allegato IV della direttiva 2001/89/CE, che saranno espletati dall'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germania.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 210 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici per la peste suina classica è fissato ad un massimo di 30 000 EUR.

Articolo 2

Per la malattia di Newcastle, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE, che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 65 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Articolo 3

Per l'influenza aviaria, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/40/CEE, che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 135 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Articolo 4

Per la malattia vescicolare dei suini, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 95 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Articolo 5

Per le malattie dei pesci, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Danimarca per le funzioni e i compiti di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE, che saranno espletati dal Danish Veterinary Institute, Aarhus, Danimarca.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 140 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Articolo 6

Per le malattie dei molluschi bivalvi, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE, che saranno espletati dall'Ifremer, La Tremblade, Francia.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Articolo 7

Per la peste equina, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per le funzioni e i compiti di cui all'allegato I della direttiva 92/35/CEE che saranno espletati dal Laboratorio de sanidad y producción animal, Algete, Spagna.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 50 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Articolo 8

Per la febbre catarrale degli ovini, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della direttiva 2000/75/CE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 125 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

Articolo 9

Per i test sierologici della rabbia, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della decisione 2000/258/CE, che saranno espletati dal laboratorio dell'AFSSA Nancy, Francia.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Articolo 10

Per la peste suina africana, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per le funzioni e i compiti di cui all'allegato V della direttiva 2002/60/CE che saranno espletati dal Centro de investigación en sanidad animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 105 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Articolo 11

Per la valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura e l'uniformazione dei metodi di prova, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Svezia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della decisione 96/463/CE, che saranno espletati dall'interbull Centre, Uppsala, Svezia.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 65 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

Articolo 12

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2004

che stabilisce per il 2004 una ripartizione indicativa tra Stati membri delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco destinate al finanziamento delle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002

[notificata con il numero C(2004) 493]

(2004/148/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco ⁽²⁾, prevedono alcune azioni a favore di una riconversione della produzione. Tali azioni debbono essere finanziate dal Fondo comunitario per il tabacco istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.
- (2) Le risorse totali a disposizione del Fondo comunitario per il tabacco ammontano, per il 2004, a 28,8 milioni di EUR, il 50 % dei quali deve essere destinato al finanziamento di azioni ad hoc intese ad aiutare i produttori di tabacco alla riconversione verso altre colture o verso altre attività economiche che creino occupazione nonché al finanziamento di studi correlati.
- (3) È pertanto necessario stabilire la ripartizione indicativa dell'importo disponibile tra gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2182/2002.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ripartizione indicativa tra Stati membri delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco, destinate al finanziamento delle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002, è stabilita, per il 2004, conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 16.

ALLEGATO

Ripartizione indicativa tra Stati membri delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco destinate al finanziamento delle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002 per il 2004*(in EUR)*

Stato membro	Ripartizione indicativa	
Base	Quantità delle quote definitivamente riscattate, nella misura del 90 %	Limite di garanzia nazionale, nella misura del 10 %
	Valore	Valore
Italia	11 362 565	538 446
Grecia	748 442	529 755
Spagna	0	180 009
Portogallo	263 284	25 481
Francia	0	109 443
Germania	0	48 512
Belgio	324 762	6 346
Austria	260 947	2 008
Totale	12 960 000	1 440 000